

N. R.G. 2613/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2613/2022** promossa da:

**D. F. S. SAS** (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'avv. G. B. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., ALLA VIA ... N. ...

OPPONENTE

contro

**AGENZIA** (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'avv. D. M. B. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ..., VIA ... N. ...

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, l'opponente ha concluso riportandosi *“a quanto già esposto nei propri scritti difensivi e alle conclusioni tutte come formulate, anche con riferimento alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.09.2023 e alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2, che abbiansi quivi per riportate e trascritte, insistendo per l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e ritenuto in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiede che venga concessi i termini processuali per il deposito delle comparse conclusionali e di replica”*.

L'Agenzia non ha depositato note di precisazione delle conclusioni per cui si trascrivono quelle dalla medesima effettuate con la comparsa di costituzione nella quali, contestando la fondatezza dell'opposizione, ha chiesto al tribunale di:

*1) Dichiarare il Difetto di Giurisdizione relativamente all'Avviso di addebito nr ..., notificato il 27.04.19; la prescrizione sarebbe avvenuta non prima del 2024*

*2) mentre per ciò che riguarda la cartella nr ..., che la stessa attrice dice che la cartella Le è stata notificata il 21.03.19. Per questo tipo di tributi la prescrizione è decennale”*.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione in opposizione ad intimazione di pagamento del 27.06.2022, la D. F. S. sas conveniva in giudizio, presso il Tribunale di Pescara, l’Agenzia, per opporsi all’intimazione di pagamento n. ..., notificata in data 10.06.2022, con cui l’opposta chiedeva l’immediato pagamento dell’avviso di addebito n. ... (notificato il 27.04.2019 per € 1.564,01 ed emesso dall’INPS per l’anno 2016) e della cartella esattoriale n. ... (notificata il 21.03.2019 per € 78.817,90, emessa a titolo di recupero del capitale erogato dalla I. A. N. per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, con riferimento al 2017).
2. Lamentando l’intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e dell’avviso di addebito opposti, comunque illegittimi per mancata notifica ed assumendo la corretta destinazione del finanziamento revocato, l’opponente chiedeva la sospensione della esecutorietà dell’intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, il suo totale annullamento.
3. In data 25.09.2023 si costituiva in giudizio l’Agenzia, eccependo il difetto di giurisdizione relativamente all’avviso di addebito n. ..., in quanto emesso dall’Istituto e di competenza del Tribunale del Lavoro.  
Con riferimento alla cartella esattoriale n. ..., chiedeva il rigetto della domanda attorea, non essendo maturata la prescrizione dedotta dall’opponente.
4. Con ordinanza del 29.09.2023, ritenuta sussistente la competenza funzionale del Giudice del Lavoro in merito all’avviso di addebito n. ... emesso dall’Istituto, era stata disposta la separazione della causa relativa all’impugnazione proposta avverso l’avviso di addebito nr. ..., con trasmissione degli atti al Presidente di sezione per le determinazioni di competenza.
5. Con riferimento alla cartella nr. ... erano stati assegnati alle parti i termini indicati nell’art. 183, comma 6 cpc.
6. Con ordinanza in data 22.1.2024, accertata la natura documentale della controversia, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.2.2025 con assegnazione dei termini indicati nell’art. 190 cpc.

\*\*\*

L’opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.

**A. SULLA INFONDATEZZA DELL’OPPOSIZIONE**

**a.1** Come principale motivo di doglianza, l’opponente ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n. ..., emessa a titolo di recupero del capitale erogato dalla I. con riferimento all’anno 2017 e di cui sarebbe venuto a conoscenza non in data 21.03.2019 (come sostenuto dall’Agenzia, da questo momento, per brevità, Agenzia), ma solo in data 10.06.2022, in occasione della notifica dell’intimazione di pagamento opposta.



In primo luogo, occorre chiarire che, nel caso di specie, trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè di restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr. Cass. sent. n. 2086 del 30.01.2008; sent. n. 17798 del 30.08.2011).

In secondo luogo, la ricostruzione fattuale prospettata dall'opponente non ha trovato riscontro nella documentazione allegata dall'Agenzia, la quale, oltre ad aver prodotto la ricevuta di avvenuta consegna via pec datata 21.03.2019, ha altresì documentato una richiesta di rateizzazione del 14.06.2019, formulata da A. D. F., in qualità di legale rappresentante della D. F. S. sas, nella quale il medesimo chiedeva la dilazione delle somme indicate nella cartella esattoriale n. ..., di cui pertanto non poteva non essere a conoscenza.

**a.2** Poiché dopo la comparsa di costituzione e risposta l'Agenzia non ha più partecipato attivamente al processo, omettendo di depositare memorie istruttorie e conclusionali, l'opponente ha dedotto la non contestazione della domanda spiegata, insistendo per il suo integrale accoglimento.

A tal riguardo, occorre precisare che l'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non i documenti ad essi allegati (Cass. civ., Sez. III, 22.05.2014, n. 11349).

Il principio di non contestazione, infatti, non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quali quelli ancora controversi (Cass. civ., Sez. II, 03.04.2025, n. 8900).

Poiché l'Agenzia, con la comparsa di costituzione, ha contestato puntualmente la domanda attorea, allegando documentazione idonea a sostegno di quanto eccepito, deve ritenersi formalmente contestata la tesi sostenuta dall'opponente.

**a.3** L'opponente ha dedotto anche l'illegittimità della revoca del finanziamento, posto alla base della cartella di pagamento opposta, allegando documentazione finalizzata a dimostrare la corretta destinazione degli importi ricevuti, investiti nel rispetto degli obblighi assunti.

Tale deduzione risulta tuttavia inconfidente nel presente giudizio, considerato che l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. ..., notificata in data 21.03.2019 e richiamata nell'intimazione



di pagamento n. ..., non può essere proposta per vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ormai definitivamente cristallizzata nel verbale di contestazione.

L'opposizione formulata va pertanto rigettata.

## **B. SULLE SPESE DI LITE**

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata l'assenza di attività istruttoria, la linearità della controversia e l'omesso svolgimento, da parte della convenuta, di attività difensiva nella fase decisoria.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2613/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

### **ACCERTATA**

per le ragioni indicate in motivazione l'infondatezza dell'opposizione,

### **RIGETTA**

la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. ..., avente ad oggetto la cartella esattoriale n. ..., di importo pari a € 78.817,90, notificata alla D. F. S. sas dall'Agenzia per il recupero capitale erogato da I.

### **CONDANNA**

La D. F. S. sas al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Agenzia, che liquida in € 4.925,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 13.05.2025

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Medica

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. M. L., funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.*

